

IMPOSTE E TASSE

di **PAOLO MENEGHETTI, VITTORIA MENEGHETTI**

Forfetari 2022, fattura elettronica e valutazioni di convenienza

La probabile fatturazione elettronica e le conseguenti valutazioni di convenienza rispetto alle rinnovate aliquote Irpef del regime "ordinario" e i passaggi tra regimi minori.

La L. 234/2021 **non ha apportato alcuna significativa novità** nel regime ormai consolidato dei contribuenti forfetari (art. 1, cc. 54 e seguenti L. 190/2014); tuttavia, l'anno 2022 potrebbe essere l'anno di **passaggio alla fatturazione elettronica**.

Il Consiglio Europeo, il 13.12.2021, con la decisione n. 2021/2251, ha prorogato al 31.12.2024 l'utilizzo della fatturazione elettronica e ha esteso l'obbligo della stessa anche alle piccole imprese e, in particolare, a contribuenti minimi (ex D.L. 98/2011) e forfetari (L. 190/2014). Tuttavia, tale obbligo dovrà essere recepito mediante un intervento legislativo poiché, ad oggi, l'art. 1, c. 3 D. Lgs. 127/2015 prevede l'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti suddetti.

Perciò, dato che prima o poi anche minimi e forfetari dovranno adeguarsi alla fatturazione elettronica, **potrebbe essere opportuno iniziare il 2022 con l'emissione di fatture elettroniche** che, peraltro, porta con sé un regime premiale in termini di decadenza per la notifica degli avvisi di accertamento, che sarebbe ridotto di un anno, ossia a 4 anni anziché gli ordinari 5 anni. Tuttavia, tale regime premiale dovrebbe essere abolito dalla disposizione normativa italiana, che estenderà l'obbligo di fatturazione elettronica ai forfetari.

Il contribuente forfetario/minimo che intende emettere fatture elettroniche già da inizio 2022 dovrà, quindi, munirsi di un **software che consenta di inviare le fatture allo Sdi** (per esempio, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione un software gratuito) e **impostare nella fattura il codice apposito per la franchigia da Iva** ai sensi dell'art. 1, cc. da 54 a 89 L. 190/2014 (**codice N2.2**), nonché inserire l'**imposta di bollo** assolta in modalità virtuale per importi superiori a 77,47 euro e, infine, indicare il **codice destinatario** del cliente.

Altra valutazione da farsi sulla scelta del regime dei forfetari nel 2022, a differenza dell'anno 2021, consiste nella **valutazione di opportunità considerando le nuove aliquote Irpef**, modificate rispetto all'anno scorso, dall'art. 1, cc. 2-7 L. 234/2021.

Le nuove aliquote Irpef sono: 23% per redditi fino a € 15.000; 25% per redditi oltre € 15.000 e fino a € 28.000; 35% per redditi oltre € 28.000 e fino a € 50.000; 43% per redditi oltre € 50.000. Si ricorda che il regime dei forfetari, per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, di arte o professione (incluse le imprese familiari) che abbiano percepito nel 2021 ricavi/compensi non superiori a € 65.000, rispetto al regime "normale", ove per tale si intende non forfetario, quindi in contabilità semplificata o ordinaria, **non prevede la possibilità di dedurre analiticamente nessuna spesa**, poiché i costi sono, appunto, forfettizzati mediante aliquote differenti sulla base del codice ATECO del soggetto. Unici oneri deducibili sono i **contributi previdenziali** e, in tal senso, sono previste agevolazioni per artigiani e commercianti (la riduzione del 35% della contribuzione previdenziale ordinaria su opzione, entro il 28.02, da effettuare soltanto una volta o con la massima tempestività se la partita Iva è aperta in seguito a tale data). L'imposta sostitutiva da applicare in questo regime è del 15% (o del 5% per 5 anni in caso di neo-attività).

Come per il 2021 non vi sono limiti di età per accedervi, né limite di importo dei beni strumentali, ma solo **2 limiti reddituali** da verificarsi nell'anno precedente l'accesso: **€20.000** per avvalersi di lavoro accessorio, dipendente, collaboratori (ad esempio, con borse studio, sussidi per addestramento professionale, ecc.), lavoratori a progetto, associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, tirocinanti estivi; **€30.000** derivanti dalla percezione di redditi da lavoro dipendente o assimilato. Giova, infine, ricordare che l'opzione per un regime vincola il contribuente alla sua concreta applicazione almeno per un **triennio**, trascorso il quale si rinnova tacitamente per ciascun anno successivo finché permane la concreta applicazione del regime scelto (circolare Agenzia delle Entrate n. 11/E/2017).

Tuttavia, vi sono delle **eccezioni** a questo vincolo: l'art. 1 D.P.R. 442/1997 consente la variazione dell'opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative (circostanza non verificatasi per il 2022); la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 64/E/2018, confermata dalla circolare n. 9/E/2019 (par. 3.1), ha disposto che i passaggi tra " **regimi di contribuenti minori** " siano liberi, ossia non soggetti al vincolo triennale trattandosi di passaggi tra regimi naturali: il regime semplificato di cui all'art. 18 D.P.R. 600/1973 (anche con